



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL

SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio 8 – Biocidi e cosmetici

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Class. : I.5.i.d.2/790

Allegati: 1

e-mail

Kurt Obermeier Gmbh &Co. KG
Berghäuser Str. 70
57319 Bad Berleburg
Deutschland (Germany)

e-mail:
jessica.schneider@obermeier.de

OGGETTO: Prodotto biocida: **Koranol Ib**; trasmissione decreto di modifica amministrativa.

Si trasmette, in allegato, il decreto di modifica amministrativa, n. **IT/2020/00650/MRP**, relativa al prodotto biocida indicato in oggetto. Si richiama l'attenzione di codesta società su quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e ss.mm.ii. Si rammenta, inoltre, che codesta società ha l'obbligo di adeguare autonomamente gli stampati del prodotto alla vigente normativa in materia di etichettatura e sue eventuali modifiche, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero della salute del 10 febbraio 2015, recante: *“Disciplina dell'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi”*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.sa Raffaella PERRONE*

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

Responsabile del procedimento: **Fabio Caporale**; e-mail: f.caporale@sanita.it

Responsabile della trattazione: **Emanuele Marco Mongiovi**; 06.5994 2606, e.mail: em.mongiovi@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
UFFICIO 8
I.5.i.d.2/790
IT/2020/00650/MRP

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

VISTO il Regolamento (UE) 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione del 18 aprile 2013 sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA l'istanza NA-ADC, con *case number* BC-QR075147-11, presentata nel Registro Europeo R4BP3 in data 25.04.2022;

VISTA la documentazione presentata dalla società richiedente a sostegno della suddetta istanza e accertata la conformità di detta documentazione alla normativa vigente in materia di immissione sul mercato di biocidi;

DECRETA

La modifica all'autorizzazione del prodotto biocida:

DENOMINAZIONE	Koranol Ib
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO	Kurt Obermeier Gmbh &Co. KG Berghäuser Str. 70 57319 Bad Berleburg Deutschland (Germany)
PRINCIPIO ATTIVO	Permethrin
NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	IT/2020/00650/MRP
SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE	6 marzo 2030 (06.03.2030)
ASSET NUMBER	IT-0014604-0000

A far data dalla notifica del presente decreto, la società **Koranol Ib** è tenuta a produrre il prodotto sopra indicato come biocida esclusivamente alle condizioni riportate nel SPC (sommario delle caratteristiche del prodotto) e nell'allegato 1 (ulteriori condizioni dell'autorizzazione).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Roma,

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
dott.sa Raffaella PERRONE

Allegato 1

Ulteriori condizioni dell'autorizzazione

ETICHETTATURA

- L'etichetta del prodotto biocida oggetto della presente autorizzazione dovrà essere redatta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 69 del Regolamento (UE) n.528/2012 riportando le informazioni di cui al sommario delle caratteristiche del prodotto (SPC).
- Tutte le etichette del prodotto biocida devono riportare il numero di autorizzazione attribuito dal presente decreto, con la seguente dicitura:
***“ PRODOTTO BIOCIDA (PT 08)
AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE n. IT/2020/00650/MRP ”***
- Per ogni categoria di utilizzatore autorizzata (Professionisti/Professionisti formati/Utilizzatori non professionisti) deve essere predisposta una etichetta distinta.
- L'etichetta dovrà contenere l'indicazione dell'officina di produzione e sito produttivo del formulato autorizzato.
- Nell'etichetta l'esatta denominazione del biocida dovrà comunque essere individuabile attraverso una colorazione e un carattere unici in contrasto con le altre eventuali colorazioni e caratteri usati nel testo degli stampati autorizzati.
- L'etichetta del prodotto non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe comportanti una sottovalutazione degli effetti potenziali del prodotto da parte dell'utilizzatore e non devono riportare indicazioni riferite al prodotto che possano generare confusione per quanto concerne i rischi che il prodotto comporta per l'uomo o l'ambiente.

N.B. : E' consentita l'immissione sul mercato dei biocidi a condizione che le indicazioni dell'etichetta siano redatte in lingua italiana.